

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN CONDOTTA NEL COMUNE DI LOSONE

(Versione 17.10.2016)

Preso atto che la convenzione sottoscritta nel 2010 dai Comuni di Losone e di Locarno per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone è scaduta il 31 dicembre 2014;

considerata la richiesta del Municipio di Losone di poter continuare ad affidare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta all'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile di Locarno;

considerato che i Comuni devono assicurare un adeguato servizio di approvvigionamento e distribuzione parsimonioso d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;

considerata la necessità di definire le modalità del servizio sulla base di una nuova convenzione;

richiamate le norme della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI);

il

Comune di Losone, rappresentato dal suo Municipio

e il

Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio

convengono quanto segue:

- Art. 1 Oggetto della convenzione
Sulla base della presente convenzione il Comune di Losone (in seguito denominato “*Comune*”) affida all’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile del Comune di Locarno (in seguito denominata “*Azienda*”) la completa gestione, dal profilo tecnico e finanziario, del servizio di distribuzione dell’acqua potabile entro il suo territorio giurisdizionale, frazione di Arcegno esclusa.
- Art. 2 Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha una durata di 20 anni. Resta riservato il diritto del *Comune* di chiedere, con un preavviso di almeno due anni, l’anticipata assunzione in proprio del servizio a partire dal 1° gennaio 2024.
- Art. 3 Gestione dell’*Azienda*
La gestione dell’*Azienda* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e, per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario, il tutto giusta le prescrizioni della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del Regolamento organico delle aziende municipalizzate della Città di Locarno del 19 ottobre 1981 e successive modifiche e del relativo Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale del 16 giugno 1994 e successive modifiche.
- Art. 4 Comprensorio di distribuzione
Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore. Al di fuori della zona edificabile l’*Azienda* è tenuta a fornire l’acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio l’*Azienda*, nel limite delle possibilità tecniche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

L’*Azienda* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell’ambito dell’esame delle domande di costruzione.
- Art. 5 Prestazioni e tariffe
Nei confronti degli utenti di Losone e del *Comune* l’*Azienda* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentarie e tariffarie vevoli per gli altri utenti e gli altri comuni serviti (allegati 1, 2 e 3).

Gli adeguamenti tariffali (modifica dei parametri in vigore) potranno aver luogo unicamente previo adeguato consenso come a relative disposizioni di legge.

- Art. 6 Fornitura di acqua potabile per le fontane pubbliche
L'*Azienda* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del *Comune* con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di franchi 100.- annui per le fontane munite di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 metri cubi l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevederà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa tra 1 cts. e 1 Franco.
- Art. 7 Qualità dell'acqua erogata
L'acqua erogata deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti in materia di acqua potabile e derrate alimentari.
- Art. 8 Approvvigionamento in situazione d'emergenza
L'*Azienda* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad approvvigionare il *Comune* con acqua potabile in situazione d'emergenza e attuerà i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.
- Art. 9 Acqua per la lotta agli incendi, idranti e loro uso
L'*Azienda*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi. Provvede alla posa e alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono presi a carico dal *Comune* mentre i costi di manutenzione ordinaria annuale vengono eseguiti dall'*Azienda* dietro compenso forfettario.
Gli idranti sono a disposizione del Corpo pompieri e degli enti e delle persone espressamente autorizzati dall'*Azienda*.
- Art. 10 Informazione e consultazione
I Comuni di Losone e di Locarno, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio o che possono concernerlo. Al fine di favorire il

regolare scambio d'informazioni, alle sedute della Commissione amministratrice dell'*Azienda* partecipa anche una persona delegata dal Municipio di Losone. Nel caso di temi o problemi particolari e se ritenuto opportuno può essere istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni.

- Art. 11 Collaborazione con le aziende e gli enti del settore
L'Azienda s'impegna a far parte dell'Associazione acquedotti ticinesi e della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e a collaborare attivamente nel campo dell'approvvigionamento idrico con gli altri comuni.
- Art. 12 Contabilità
L'Azienda tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo e del consuntivo e ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni entro 60 giorni.
Al Municipio di Losone è data la facoltà di controllo dell'*Azienda* da esercitarsi dietro preavviso di 30 giorni.
- Art. 13 Occupazione dell'area pubblica
Il *Comune* concede all'*Azienda* l'occupazione gratuita dell'area pubblica in superficie e nel sottosuolo per l'esecuzione di tutte le opere dell'acquedotto e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree a tale riguardo riservate dal Piano regolatore comunale.
Ove occorre il *Comune* si fa parte diligente nell'appoggiare presso gli enti e i privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'occupazione, l'attraversamento o l'acquisto di terreni necessari per le infrastrutture dell'acquedotto.
- Art. 14 Stato dell'acquedotto
Il Piano generale dell'acquedotto allegato 4 fogli 1, 2 e 3 dà un quadro generale della situazione dell'acquedotto gestito dall'*Azienda* al 31 dicembre 2015.
- Art. 15 Manutenzione dell'acquedotto
L'Azienda provvede alla manutenzione dell'intero acquedotto conformemente alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e sulla base delle norme della legislazione federale e cantonale in materia.
I relativi costi sono presi a carico dall'*Azienda*.

- Art. 16 Rinnovo, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto (investimenti)
L'*Azienda* provvede al rinnovo, al potenziamento e all'ampliamento dell'acquedotto sulla base degli indirizzi del Piano generale dell'acquedotto, rispettivamente del Piano cantonale di approvvigionamento idrico, tenendo conto delle necessità, delle priorità e delle risorse finanziarie a disposizione.
A titolo orientativo l'allegato 5 riporta le opere più importanti previste nei prossimi anni; il programma degli investimenti figura nell'allegato 6. I relativi oneri sono presi a carico dall'*Azienda*, inseriti nel suo bilancio e ammortizzati secondo le disposizioni legali.
Il *Comune* è preventivamente consultato per le opere che lo concernono.
- Art. 17 Sussidi e contributi di miglioria
Eventuali sussidi e contributi di miglioria vanno a favore delle rispettive opere, quale entrata nel conto degli investimenti, e in diminuzione dei relativi importi a bilancio dell'*Azienda*. Ugualmente e viceversa, si terranno debitamente in conto i casi in cui le autorità concedenti esigono la riduzione o la restituzione di sussidi già accordati.
- Art. 18 Opere realizzate dal *Comune* rilevate dall'*Azienda*
Con l'entrata in vigore della presente convenzione il *Comune* cede all'*Azienda* gli impianti che figurano nell'allegato 7. In contropartita l'*Azienda* versa al *Comune* entro 3 mesi l'importo indicato a copertura dei costi sostenuti.
- Art. 19 Impianti dell'acquedotto riscattabili
Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il *Comune* rileva il servizio a Losone ed entra in possesso degli impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione degli impianti elencati all'articolo 20 e alla condizione riportata all'articolo 21.
- Art. 20 Impianti dell'acquedotto non riscattabili
I seguenti impianti, esistenti o previsti, ubicati sul territorio di Losone, rimangono di proprietà dell'*Azienda* - Comune di Locarno:
a) la condotta e i relativi impianti che provvedono al trasporto dell'acqua della sorgente Remo dal confine con il Comune di Centovalli fino al confine con il Comune di Locarno, escluso l'intero impianto di captazione e pompaggio del pozzo alle Gerre;
b) tutti gli impianti della Cusorina compresi i terreni, le sorgenti, i manufatti e le condotte fino al serbatoio Gratena;

- c) la stazione di pompaggio Ponte Maggia e la condotta fino al confine con Locarno;
- d) eventuali impianti realizzati dall'*Azienda* a Losone che, dato il loro particolare carattere, esulano dalla presente convenzione.

Art. 21 Adduzione dell'acqua delle sorgenti Remo e Cusorina a Locarno

In caso di riscatto degli impianti:

- a) per gli utenti allacciati alla condotta indicata alla lettera a) dell'art. 20 della presente convenzione, l'*Azienda* garantisce al *Comune*, a tempo indeterminato, secondo modalità da definire, la fornitura di acqua potabile tramite erogazione nelle condotte del nuovo ente che provvede al servizio a Losone;
- b) in merito alla condotta che si diparte dalle sorgenti Cusorina, per quanto concerne la tratta riscattabile che inizia dopo il serbatoio Gratena fino all'incrocio con via Mezzana, il *Comune* garantisce all'*Azienda*, a tempo indeterminato, secondo modalità da definire, la possibilità di utilizzare gli impianti per addurre l'acqua delle sorgenti Cusorina a Locarno;
- c) la differenza tra la somma dei quantitativi rilevati in entrata al serbatoio Gratena e alla camera Golino e il quantitativo rilevato in uscita alla stazione di pompaggio Ponte Maggia servirà a determinare il compenso alle parti per la fornitura d' acqua.

Art. 22 Calcolo dell'indennità di riscatto

L'indennità di riscatto, nel caso il Comune rilevi il servizio, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio dell'*Azienda*, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti.

In caso di riscatto anche eventuali avanzi o disavanzi d'esercizio registrati e riportati a bilancio annualmente dall'*Azienda* a partire dall'anno dell'entrata in vigore della presente convenzione verranno computati nel valore di riscatto proporzionalmente al ricavo della vendita di acqua all'utenza di Losone per rapporto al ricavo della vendita di acqua a tutta l'utenza servita dall'*Azienda*.

La quota di avanzi d'esercizio a favore del Comune che riscatta gli impianti andrà posta in deduzione del valore di riscatto mentre la quota di disavanzi d'esercizio a carico del Comune che riscatta andrà posta in aumento del valore di riscatto.

Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il Comune, rispettivamente l'*Azienda* versano la dovuta indennità.

- Art. 23 Notifica dell'indennità di riscatto
L'*Azienda* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti dell'acquedotto suscettibili di riscatto nonché i relativi dati contabili.
- Art. 24 Situazione contabile al 31 dicembre 2015
Gli impianti riscattabili al 31 dicembre 2015 figurano nella tabella allegato 8 e nel piano allegato 9. Il loro valore a bilancio, che corrisponde anche all'indennità che il *Comune* dovrebbe versare all'*Azienda*, ammonta a franchi *****.
- Art. 25 Responsabilità
La responsabilità dell'*Azienda* è retta dalle norme della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e successive modifiche.
Il *Comune* è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture dell'*Azienda* durante l'esecuzione di lavori pubblici.
L'*Azienda* si impegna a fornire al *Comune* i piani con indicata l'ubicazione delle infrastrutture.
- Art. 26 Divergenze
Nel caso di contestazioni tra utenti e *Azienda* e tra *Comune* e *Azienda* vengono seguite le procedure previste al riguardo dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Art. 27 Adeguamenti della presente convenzione
In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi o di fusione a livello di Comuni, la presente convenzione deve essere rivista, aggiornata e completata alla luce della nuova situazione.
- Art. 28 Modifiche legislative
In caso di modifica della legislazione applicabile, la presente convenzione è adeguata alle nuove disposizioni entro il termine di due anni.
- Art. 29 Disposizione finale
La presente convenzione viene sottoposta all'adozione dei legislativi comunali di Losone e di Locarno e all'approvazione del Consiglio di Stato.

Ogni adattamento o modifica di questa convenzione necessita pure la forma scritta e l'approvazione dei rispettivi organi legislativi.

Losone/Locarno, *****

COMUNE DI LOSONE

Per il Municipio di Losone

Il Sindaco:

Il Segretario:

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno

Il Sindaco:

Il Segretario:

- Allegato 1: Regolamento organico dell'Azienda
- Allegato 2: Regolamento di distribuzione dell'Azienda
- Allegato 3: Tariffario dell'Azienda
- Allegato 4: Piano generale dell'acquedotto, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 5: Piano d'indirizzo dell'acquedotto con evidenziate le opere più importanti previste entro il 2024
- Allegato 6: Programma degli investimenti 2017-2024
- Allegato 7: Elenco degli impianti ceduti dal Comune di Losone all'Azienda e relativi importi
- Allegato 8: Elenco e valore degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 9: Piano degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2017 - 2024
(Importi in migliaia di franchi)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Approvvigionamento									
Pozzi Morettina	1'200	1'200							2'400
Pozzo Gerre	400	400							800
Pozzo Brere		400							400
Totale pozzi	1'600	2'000							3'600
Trasporto/distribuzione									
Primore	250								250
Rinnovo rete Via in Porta	250								250
Condotta Gerre- Arbigo	1'500	900							2'400
Rinnovo rete Via Locarno	500	500							1'000
Opere varie rete	800	800	800	800	800	800	800	800	6'400
Totale rete	3'300	2'200	800	800	800	800	800	800	10'300
Accumulo									
Risanamento serbatoio Carmelo		400							400
Risan. vasca serbatoio Solduno	200								200
Risanamento serbatoio Monte Dato			500						500
Nuovo serbatoio Gratena			1'000	2'500	700				4'200
Nuovo serbatoio Locarno						500	1'500	500	2'500
Totale serbatoi	200	400	1'500	2'500	700	500	1'500	500	7'800
Diversi e imprevisti									
Impianti filtri arsenico	200	400							600
Altri investimenti	150	150	150	200	200	200	200	200	1'450
Totale investimenti vari	350	550	150	200	200	200	200	200	2'050
TOTALE INVESTIMENTI	5'450	5'150	2'450	3'500	1'700	1'500	2'500	1'500	23'750

Valore di riscatto al 31.12.2015 degli impianti realizzati e pagati dal Comune di Losone

POS	Data	Descrizione parte d'opera	Importo pagato (CHF)	Valore residuo al 31.12.2015 (CHF)
1	05.11.2004	Sostituzione condotta AAP in via Emmaus, tratta tra gli incroci via Emmaus/via Migliome e via Emmaus/via San Materno	38'417.65	0.00
2	06.08.2007	Sostituzione 40 m di condotta AAP su via Migliome nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica del riale Ciose	8'070.10	1'412.27
Valore di riscatto al 31.12.2015 degli impianti realizzati e pagati dal Comune di Losone				1'412.27

VALORE DI RISCOATTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI LOSONE

situazione al 31 dicembre 2015

Descrizione	Investimenti			Ammortamenti			Valore di riscatto al 31.12.2015
	Situazione al 01.01.2015	Investimenti 2015	Situazione al 31.12.2015	Situazione al 01.01.2015	Ammortamenti 2015	Situazione al 31.12.2015	
1. Rete di distribuzione	1'209'769.40	417'154.10	1'626'923.50	822'415.80	48'099.05	870'514.85	756'408.65
2. Contatori	153'008.30	0.00	153'008.30	153'008.30	0.00	153'008.30	0.00
3. Piano generale acquedotto - Losone	9'200.00	0.00	9'200.00	9'200.00	0.00	9'200.00	0.00
4. Pozzo captazione Gerre							
5. Risarcimento sussidio progetto PCAI							
T o t a l e	1'371'977.70	417'154.10	1'789'131.80	984'624.10	48'099.05	1'032'723.15	756'408.65


Contatori - totali
Contatori - Losone

4'428
1'516

11 nuovi
4 nuovi

Investimenti per i contatori
Ammortamenti per i contatori

0.00
0.00



COMUNE DI LOSONE

**PROSPETTO RETE DI DISTRIBUZIONE
DELL' ACQUA POTABILE**

 Tratte di rete interessate da lavori nel 2015

 Impianti di proprietà del Comune di
Locarno non riscattabili

Situazione al 31 dicembre 2015

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN CONDOTTA NEL COMUNE DI MURALTO

(Versione del 17.10.2016)

Preso atto che la convenzione sottoscritta nel 1996 dai Comuni di Muralto e di Locarno per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto scade il 31 dicembre 2016;

considerata la richiesta del Municipio di Muralto di poter continuare ad affidare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta all'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile di Locarno;

considerato che i Comuni devono assicurare un adeguato servizio di approvvigionamento e distribuzione parsimonioso d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;

considerata la necessità di definire le modalità del servizio sulla base di una nuova convenzione;

richiamate le norme della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI);

il

Comune di Muralto, rappresentato dal suo Municipio

e il

Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio

convengono quanto segue:

- Art. 1 Oggetto della convenzione
Sulla base della presente convenzione il Comune di Muralto (in seguito denominato “*Comune*”) affida all’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile del Comune di Locarno (in seguito denominata “*Azienda*”) la completa gestione, dal profilo tecnico e finanziario, del servizio di distribuzione dell’acqua potabile entro il suo territorio giurisdizionale.
- Art. 2 Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha una durata di 20 anni. Resta riservato il diritto del *Comune* di chiedere, con un preavviso di almeno due anni, l’anticipata assunzione in proprio del servizio a partire dal 1° gennaio 2024.
- Art. 3 Gestione dell’*Azienda*
La gestione dell’*Azienda* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e, per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario, il tutto giusta le prescrizioni della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del Regolamento organico delle aziende municipalizzate della Città di Locarno del 19 ottobre 1981 e successive modifiche e del relativo Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale del 16 giugno 1994 e successive modifiche.
- Art. 4 Comprensorio di distribuzione
Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore. Al di fuori della zona edificabile l’*Azienda* è tenuta a fornire l’acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio l’*Azienda*, nel limite delle possibilità tecniche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

L’*Azienda* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell’ambito dell’esame delle domande di costruzione.
- Art. 5 Prestazioni e tariffe
Nei confronti degli utenti di Muralto e del *Comune* l’*Azienda* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentarie e tariffarie valevoli per gli altri utenti e gli altri comuni serviti (allegati 1, 2 e 3).

Gli adeguamenti tariffali (modifica dei parametri in vigore) potranno aver luogo unicamente previo adeguato consenso come a relative disposizioni di legge.

- Art. 6 Fornitura di acqua potabile per le fontane pubbliche
L'*Azienda* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del *Comune* con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di franchi 100.- annui per le fontane munite di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 10'000 metri cubi l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevederà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa tra 1 cts. e 1 Franco.
- Art. 7 Qualità dell'acqua erogata
L'acqua erogata deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti in materia di acqua potabile e derrate alimentari.
- Art. 8 Approvvigionamento in situazione d'emergenza
L'*Azienda* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad approvvigionare il *Comune* con acqua potabile in situazione d'emergenza e attuerà i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.
- Art. 9 Acqua per la lotta agli incendi, idranti e loro uso
L'*Azienda*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi. Provvede alla posa e alla manutenzione degli idranti d'intesa con il Comune. I costi di fornitura e posa sono presi a carico dal Comune mentre i costi di manutenzione ordinaria annuale vengono eseguiti dall'*Azienda* dietro compenso forfettario.
Gli idranti sono a disposizione del Corpo pompieri e degli enti e delle persone espressamente autorizzati dall'*Azienda*.
- Art. 10 Informazione e consultazione
I Comuni di Muralto e di Locarno, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio o che possono concernerlo. Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, alle sedute della Commissione amministratrice dell'*Azienda* partecipa anche una persona delegata dal

Municipio di Muralto. Nel caso di temi o problemi particolari e se ritenuto opportuno può essere istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni.

- Art. 11 Collaborazione con le aziende e gli enti del settore
L'*Azienda* s'impegna a far parte dell'Associazione acquedotti ticinesi e della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e a collaborare attivamente nel campo dell'approvvigionamento idrico con gli altri comuni.
- Art. 12 Contabilità
L'*Azienda* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo e del consuntivo e ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni entro 60 giorni.
Al Municipio di Muralto è data la facoltà di controllo dell'*Azienda* da esercitarsi dietro preavviso di 30 giorni.
- Art. 13 Occupazione dell'area pubblica
Il *Comune* concede all'*Azienda* l'occupazione gratuita dell'area pubblica in superficie e nel sottosuolo per l'esecuzione di tutte le opere dell'acquedotto e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree a tale riguardo riservate dal Piano regolatore comunale.
Ove occorre il *Comune* si fa parte diligente nell'appoggiare presso gli enti e i privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'occupazione, l'attraversamento o l'acquisto di terreni necessari per le infrastrutture dell'acquedotto.
- Art. 14 Stato dell'acquedotto
Il Piano generale dell'acquedotto allegato 4 fogli 1, 2 e 3 dà un quadro generale della situazione dell'acquedotto gestito dall'*Azienda* al 31 dicembre 2015.
- Art. 15 Manutenzione dell'acquedotto
L'*Azienda* provvede alla manutenzione dell'intero acquedotto conformemente alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e sulla base delle norme della legislazione federale e cantonale in materia.
I relativi costi sono presi a carico dall'*Azienda*.
- Art. 16 Rinnovo, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto (investimenti)
L'*Azienda* provvede al rinnovo, al potenziamento e all'ampliamento dell'acquedotto sulla base degli indirizzi del Piano generale dell'

acquedotto, rispettivamente del Piano cantonale di approvvigionamento idrico, tenendo conto delle necessità, delle priorità e delle risorse finanziarie a disposizione.

A titolo orientativo l'allegato 5 riporta le opere più importanti previste nei prossimi anni; il programma degli investimenti figura nell'allegato 6. I relativi oneri sono presi a carico dall'*Azienda*, inseriti nel suo bilancio e ammortizzati secondo le disposizioni legali.

Il *Comune* è preventivamente consultato per le opere che lo concernono.

- Art. 17 Sussidi e contributi di miglioria
Eventuali sussidi e contributi di miglioria vanno a favore delle rispettive opere, quale entrata nel conto degli investimenti, e in diminuzione dei relativi importi a bilancio dell'*Azienda*. Ugualmente e viceversa, si terranno debitamente in conto i casi in cui le autorità concedenti esigono la riduzione o la restituzione di sussidi già accordati.
- Art. 18 Impianti dell'acquedotto riscattabili
Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il *Comune* rileva il servizio a Muralto ed entra in possesso degli impianti ubicati sul suo territorio.
- Art. 19 Calcolo dell'indennità di riscatto
L'indennità di riscatto, nel caso il Comune rilevi il servizio, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio dell'*Azienda*, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti.
In caso di riscatto anche eventuali avanzi o disavanzi d'esercizio registrati e riportati a bilancio annualmente dall'*Azienda* a partire dall'anno dell'entrata in vigore della presente convenzione verranno computati nel valore di riscatto proporzionalmente al ricavo della vendita di acqua all'utenza di Losone per rapporto al ricavo della vendita di acqua a tutta l'utenza servita dall'*Azienda*.
La quota di avanzi d'esercizio a favore del Comune che riscatta gli impianti andrà posta in deduzione del valore di riscatto mentre la quota di disavanzi d'esercizio a carico del Comune che riscatta andrà posta in aumento del valore di riscatto.
Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il Comune, rispettivamente l'*Azienda* versano la dovuta indennità.

- Art. 20 Notifica dell'indennità di riscatto
L'*Azienda* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti dell'acquedotto suscettibili di riscatto nonché i relativi dati contabili.
- Art. 21 Situazione contabile al 31 dicembre 2015
Gli impianti riscattabili al 31 dicembre 2015 figurano nella tabella allegato 7 e nel piano allegato 8. Il loro valore a bilancio, che corrisponde anche all'indennità che il *Comune* dovrebbe versare all'*Azienda*, ammonta a franchi *****.
- Art. 22 Responsabilità
La responsabilità dell'*Azienda* è retta dalle norme della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e successive modifiche.

Il *Comune* è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture dell'*Azienda* durante l'esecuzione di lavori pubblici.
L'*Azienda* si impegna a fornire al *Comune* i piani con indicata l'ubicazione delle infrastrutture.
- Art. 23 Divergenze
Nel caso di contestazioni tra utenti e *Azienda* e tra *Comune* e *Azienda* vengono seguite le procedure previste al riguardo dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Art. 24 Adeguamenti della presente convenzione
In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi o di fusione a livello di comuni, la presente convenzione deve essere rivista, aggiornata e completata alla luce della nuova situazione.
- Art. 25 Modifiche legislative
In caso di modifica della legislazione applicabile, la presente convenzione è adeguata alle nuove disposizioni entro il termine di due anni.
- Art. 26 Disposizione finale
La presente convenzione viene sottoposta all'adozione dei legislativi comunali di Muralto e di Locarno e all'approvazione del Consiglio di Stato.

Ogni adattamento o modifica di questa convenzione necessita pure la forma scritta e l'approvazione dei rispettivi organi legislativi.

Losone/Locarno, *****

COMUNE DI MURALTO

Per il Municipio di Muralto

Il Sindaco:

Il Segretario:

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno

Il Sindaco:

Il Segretario:

- Allegato 1: Regolamento organico dell'Azienda
- Allegato 2: Regolamento di distribuzione dell'Azienda
- Allegato 3: Tariffario dell'Azienda
- Allegato 4: Piano generale dell'acquedotto, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 5: Piano d'indirizzo dell'acquedotto con evidenziate le opere più importanti previste entro il 2024
- Allegato 6: Programma degli investimenti 2017-2024
- Allegato 7: Elenco e valore degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 8: Piano degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2017 - 2024
(Importi in migliaia di franchi)


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Approvvigionamento									
Pozzi Morettina	1'200	1'200							2'400
Pozzo Gerre	400	400							800
Pozzo Brere		400							400
Totale pozzi	1'600	2'000							3'600
Trasporto/distribuzione									
Primore	250								250
Rinnovo rete Via in Porta	250								250
Condotta Gerre- Arbigo	1'500	900							2'400
Rinnovo rete Via Locarno	500	500							1'000
Opere varie rete	800	800	800	800	800	800	800	800	6'400
Totale rete	3'300	2'200	800	800	800	800	800	800	10'300
Accumulo									
Risanamento serbatoio Carmelo		400							400
Risan. vasca serbatoio Solduno	200								200
Risanamento serbatoio Monte Dato			500						500
Nuovo serbatoio Gratena			1'000	2'500	700				4'200
Nuovo serbatoio Locarno						500	1'500	500	2'500
Totale serbatoi	200	400	1'500	2'500	700	500	1'500	500	7'800
Diversi e imprevisti									
Impianti filtri arsenico	200	400							600
Altri investimenti	150	150	150	200	200	200	200	200	1'450
Totale investimenti vari	350	550	150	200	200	200	200	200	2'050
TOTALE INVESTIMENTI	5'450	5'150	2'450	3'500	1'700	1'500	2'500	1'500	23'750

AZIENDA ACQUA POTABILE - Locarno

VALORE DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI MURALTO


situazione al 31 dicembre 2015

Descrizione	Investimenti			Ammortamenti			Valore di riscatto al 31.12.2015
	Situazione al 01.01.2015	Investimenti 2015	Situazione al 31.12.2015	Situazione al 01.01.2015	Ammortamenti 2015	Situazione al 31.12.2015	
1. Rete di distribuzione	2'325'952.60	253'024.30	2'578'976.90	1'600'291.15	66'774.70	1'667'065.85	911'911.05
2. Contatori	46'534.65	0.00	46'534.65	46'534.65	0.00	46'534.65	0.00
3. Piano generale acquedotto - Muralto	25'093.40	0.00	25'093.40	25'093.40	0.00	25'093.40	0.00
T o t a l e	2'397'580.65	253'024.30	2'650'604.95	1'671'919.20	66'774.70	1'738'693.90	911'911.05



COMUNE DI MURALTO

**PROSPETTO RETE DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

 Tratta di rete interessata da lavori nel 2015

Situazione al 31 dicembre 2015